Normativa e prassi

La tariffa ambientale non sfugge all'Iva

17 Giugno 2008

Non è un'entrata tributaria, ma rappresenta il corrispettivo per lo svolgimento di un servizio

Thumbnail
Image not found or type unknown

La tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all'Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, in quanto costituisce il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. L'utente, inoltre, non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva riferita alle annualità pregresse, in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa.

Sono questi i chiarimenti forniti con la **risoluzione n. 250/E** del 17 giugno, emanata in risposta all'istanza di interpello presentata da un utente finale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani che, sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenza 17526/2007), volto a qualificare la Tia come entrata avente natura tributaria e non come corrispettivo di un servizio, ha chiesto all'Amministrazione finanziaria di rivedere l'interpretazione fornita con la **risoluzione 25/2003**, nella quale è stata affermata l'assoggettabilità a Iva della tariffa.

L'Agenzia ha ritenuto di confermare il parere espresso nella risoluzione 25/2003 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, recante la disciplina della Tia. La norma, infatti, definisce espressamente la tariffa di igiene ambientale come il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, nel fissarne le modalità di calcolo, stabilisce che la stessa è composta non solo da una quota fissa ("*determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio...*") ma anche da una quota variabile specificatamente rapportata "*alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione*".

I tecnici del Fisco, inoltre, non aderiscono alle conclusioni cui è pervenuta la Cassazione in quanto

non ritengono che sia determinante, al fine di definire la natura della tariffa e il conseguente trattamento ai fini Iva, la circostanza che le controversie in materia siano state devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Ciò trova conferma in una successiva pronuncia della stessa Cassazione a sezioni unite (sentenza 25551/2007), in cui è stato affermato che, per la copertura dell'onere economico derivante dallo svolgimento di un servizio pubblico, il legislatore può ricorrere sia a entrate pacificamente riconducibili fra quelle aventi natura tributaria (come le tasse) sia ad altre tipologie di entrate, quali le tariffe (come la Tia), i canoni o i prezzi pubblici, i quali, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative controversie al giudice tributario, sono prive di natura tributaria.

Il documento di prassi evidenzia, pertanto, che la Tia va considerata alla stregua di un corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e che, conseguentemente, deve essere assoggettata all'Iva con applicazione dell'aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127-*sexiesdecies* della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

La risoluzione 250/2008 precisa, infine, in merito alla possibilità - rappresentata dall'istante - di inoltrare all'Amministrazione finanziaria istanza di rimborso dell'Iva applicata sulla Tia per le pregresse annualità, che tale istanza sarebbe, in ogni caso, preclusa all'utente finale del servizio. Questi, in forza del meccanismo applicativo dell'Iva, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento dell'imposta e, quindi, sarebbe privo della legittimazione attiva a chiederne l'eventuale rimborso e a instaurare, in caso di rifiuto espresso o tacito, il giudizio relativo alla debenza del tributo innanzi al giudice tributario.

di
Alessia Di Bella

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/tariffa-ambientale-non-sfugge-alliva